



## SERVIZIO DI INCASSO EFFETTI, ASSEGNI E DOCUMENTI (DOPO INCASSO ESTERO) E SCONTO DI EFFETTI E DOCUMENTI SULL'ESTERO

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione sociale: Cherry Bank S.p.A.

Forma giuridica: Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Via San Marco 11 - 35129 Padova (PD)

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita IVA: 04147080289

Numero REA: PD-376107 - Codice ABI: 03365.4 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Telefono: 049.8208411 - Fax: 049.8208401

Sito internet: [www.cherrybank.it](http://www.cherrybank.it)

### IN COSA CONSISTONO LE OPERAZIONI D'INCASSO

Nell'operazione d'incasso la Banca assume l'incarico da un terzo (l'ordinante che affida l'esecuzione dell'operazione, definito "il Cedente") di curare la presentazione al trassato (in genere il debitore), direttamente o tramite altra Banca, di documenti commerciali (fatture, documenti di trasporto e di assicurazione, certificati, e strumenti analoghi o pertinenti) o di documenti finanziari (tratte, pagherò, assegni o strumenti assimilabili) allo scopo di:

- ottenere pagamento o l'accettazione o
- consegnare i documenti contro pagamento o contro accettazione o
- consegnare i documenti secondo altri termini e condizioni (ad esempio la consegna "franco di pagamento/franco valuta" contro ritiro di una semplice ricevuta di scarico sottoscritta dal trassato).

Si definisce "incasso semplice" l'operazione di incasso di documenti finanziari non accompagnati da documenticommerciali.

Si definisce "incasso documentario" l'operazione d'incasso di documenti commerciali accompagnati o meno da documenti finanziari.

I servizi d'incasso vengono eseguiti per conto e a rischio del Cedente e le Banche non assumono responsabilità alcuna per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, o per altri vizi degli stessi, né per la quantità e la qualità della merce da essi rappresentata, né per il fatto che i documenti permettano o meno al portatore di entrare in possesso della merce.

Le Banche non rispondono delle conseguenze derivanti da cause di forza maggiore o comunque non direttamente imputabili alle stesse.

I servizi d'incasso sono regolati dalle "Norme Uniformi della Camera di Commercio Internazionale relative agli Incassi" pro-tempore vigenti. La versione in vigore è la Pubblicazione CCI n° 522.

Dal punto di vista commerciale le condizioni di pagamento stabilite in contratto con regolamento su base di "incasso documentario", sono per l'acquirente vantaggiose rispetto al regolamento convenuto a mezzo di Credito Documentario o stabilito con altro tipo di garanzia. Infatti l'operazione d'incasso non comporta, diversamente dall'operazione di credito documentario, l'ottenimento di un affidamento bancario "di firma" in quanto la Banca domiciliataria dell'operazione esegue la prestazione richiesta dal debitore (pagamento dell'incasso) solo in presenza di fondi, liquidi e disponibili, nel conto dello stesso o di disponibilità nelle linee di credito "per cassa" qualora il debitore richieda di eseguire il regolamento contro accensione di un finanziamento.

Per contro questa forma di regolamento tutela scarsamente il venditore, soprattutto nel caso in cui l'acquirente sia in grado di entrare in possesso delle merci indipendentemente dalla disponibilità dei



documenti di spedizione presentati all'incasso. Tale situazione si verifica in particolar modo quando i documenti da incassare non sono rappresentativi delle merci spedite (in generale l'unico documento considerato rappresentativo delle merci è la Polizza di Carico marittima "Bill of Lading" che nella legislazione italiana è equipollente a un titolo di credito e quindi, se emesso "all'ordine", trasferibile mediante girata alla stregua delle cambiali e degli assegni).

Per quanto concerne gli Incassi Documentari si possono individuare le seguenti tipologie:

- Documenti contro pagamento/Documents against Payment (D/P), modalità conosciuta anche come "Cash against Documents" (CAD). Con tale condizione l'acquirente deve pagare prima che la Banca domiciliataria rilasci i documenti.
- Documenti contro Accettazione/Documents against Acceptance (D/A). In questo caso l'acquirente dovrà accettare una tratta a scadenza per entrare in possesso dei documenti. Talvolta i documenti possono essere consegnati, qualora richiesto dalla banca presentatrice, contro ritiro si semplice "impegno di pagamento a scadenza" (ad esempio: "*written undertaking to pay on due date*") da parte del compratore, senza che ciò comporti alcun impegno da parte della banca domiciliataria.

## **RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE**

I rischi connessi alle sopra citate operazioni sono:

- per il venditore: il rischio che l'acquirente non sia più interessato alle merci e quindi non provveda al ritiro dei documenti e al relativo regolamento; il rischio che l'acquirente non abbia i fondi necessari per procedere al regolamento dei documenti/degli effetti.
- per l'acquirente: il rischio della non conformità delle merci o dei servizi a quanto stabilito nel contratto commerciale.



## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al Cliente).

## EFFETTI E ASSEGNI SU ESTERO

<b>INCASSO, ACCETTAZIONE, CONSEGNA FRANCO VALUTA, RITORNO DI TITOLI IMPAGATI</b>	
Incasso: commissione applicata sul valore facciale dei titoli titoliminimo massimo Spese per operazione	0,25% € 50,00 € 100,00 € 15,00
Accettazione: commissione applicata sul valore facciale dei titoli minimo massimo Spese per operazione	0,25% € 50,00 € 100,00 € 15,00
Consegna franco valuta: commissione applicata sul valore facciale dei titoli minimo massimo Spese per operazione	0,25% € 50,00 € 100,00 € 15,00
Ritorno di insoluti: commissione applicata sul valore facciale dei titoli titoliminimo massimo Spese per operazione	0,25% € 50,00 € 100,00 € 15,00
Ritorno di titoli richiamati dal Cedente: commissione applicata sul valore facciale dei titoli titoliminimo massimo Spese per operazione	0,25% € 50,00 € 100,00 € 15,00
Valuta di addebito al trassato (euro/divisa)	Data operazione
Valuta di accredito al beneficiario (euro/divisa)	Due giorni lavorativi data ricezione copertura o data negoziazione



## DOCUMENTI SU ITALIA E SU ESTERO

<b>INCASSO, ACCETTAZIONE, CONSEGNA FRANCO VALUTA, RITORNO DI DOCUMENTI IMPAGATI</b>	
Incasso: commissione applicata sul valore facciale dei documenti minimo massimo Spese per operazione	0,40% € 100,00 € 200,00 € 15,00
Accettazione e ritiro di impegni di pagamento: commissione applicata sul valore facciale dei documenti minimo massimo Spese per operazione	0,40% € 100,00 € 200,00 € 15,00
Il regolamento a scadenza dell'accettazione o dell'impegno di pagamento comporterà l'applicazione aggiuntiva della commissione d'incasso stabilita per gli effetti (riquadro "EFFETTI E ASSEgni SULL'ITALIA E SULL'ESTERO")	
Consegna franco valuta: commissione applicata sul valore facciale dei documenti minimo massimo Spese per operazione	0,40% € 100,00 € 200,00 € 15,00
Ritorno di insoluti: commissione applicata sul valore facciale dei documenti minimo massimo Spese per operazione	0,40% € 100,00 € 200,00 € 15,00
Ritorno di titoli richiamati dal Cedente: commissione applicata sul valore facciale dei documenti minimo massimo Spese per operazione	0,40% € 100,00 € 200,00 € 15,00
Valuta di addebito al trassato (euro/divisa)	Data operazione
Valuta di accredito al beneficiario (euro/divisa)	Due giorni lavorativi data ricezione copertura o data negoziazione

## EMISSIONE DI LETTERE LIBERATORIE PER LO SVINCOLO DI MERCI E GIRATA DI POLIZZE DI CARICO MARITTIME

Commissione per rilascio di nostre liberatorie a terzi (spedizionieri, ecc.) per lo svincolo di merci indirizzate alla Banca e per la girata di Polizze di Carico marittime	€ 50,00
---	---------



## SCONTO DI EFFETTI E DOCUMENTI SU ITALIA E SU ESTERO

Commissione di incasso minimo massimo Spese per operazione	0,25% € 50,00 € 100,00 € 50,00
Giorni banca  In caso di ritardata copertura verranno verificati i giorni per l'eventuale ricalcolo degli interessi.  Tasso nominale per effetti in euro/divisa	7 di calendario    Euribor / libor di periodo maggiorato di uno spread determinato d'intesa col Gestore della Relazione

La Cessione degli effetti allo sconto da parte del cliente Cedente avviene con la clausola "Cessione pro-solvendo" e in presenza dei necessari affidamenti. Il Cedente garantisce la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che lo stesso è liberato solo dopo che il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento e i fondi siano pervenuti alla Banca scontante.

## SPESE E COMMISSIONI GENERALI COLLEGATE AL SERVIZIO

Commissioni di intervento minimo	0,175% € 4,00
Recupero spese Swift e richieste d'esito, per modifica istruzioni o varie (per singolo intervento) Recupero per invio a mezzo e-mail/fax di copia delle contabili, ecc.	€ 18,00 € 10,00
Spedizione a mezzo Corriere Espresso, in Italia e all'estero, di lettere e plichi:	in base alle tariffe applicate dal Corriere aumentate di € 15,00
Servizio bollatura effetti, oltre al costo dei bolli o del visto dell'Ufficio del Registro	€ 20,00

**NOTA: Cherry Bank conserva il diritto di recuperare dal cliente gli oneri reclamati dai corrispondenti / Banche estere, gli oneri di natura fiscale, le spese Swift, telefoniche, postali e di corriere e qualsiasi altra spesa sostenuta in relazione all'esecuzione delle operazioni sopra esposte.**

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere da questo contratto in qualsiasi momento, senza alcuna spesa o penalità, dandone comunicazione all'altra per mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, salvo che sussista giusta causa. Tutte le operazioni in corso alla data dell'invio della comunicazione di recesso dovranno essere comunque concluse con le modalità previste da questo contratto, o in base agli altri eventuali accordi intervenuti tra le parti.



## **Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria o raccomandata A.R. all'indirizzo Cherry Bank S.p.A., Via San Marco n.11, 35129 Padova (PD), posta elettronica certificata all'indirizzo [reclami@pec.cherrybank.it](mailto:reclami@pec.cherrybank.it) oppure email all'indirizzo [reclami@cherrybank.it](mailto:reclami@cherrybank.it) o consegna manuale diretta al personale (che dovrà rilasciare al Cliente ricevuta datata e firmata).

Alla ricezione del reclamo, l'Ufficio Reclami confermerà la presa in carico del reclamo mediante comunicazione a mezzo e-mail/pec che verrà inoltrata all'indirizzo indicato dal Cliente nel reclamo oppure al contatto e-mail specificato nel presente Contratto.

L'Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di:

- 15 (quindici) Giornate Operative dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 (trentacinque) Giornate Operative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il predetto termine è ridotto a 10 Giornate Operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.
- 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà:

a) adire l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), seguendo le modalità indicate all'indirizzo [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it). Il ricorso all'ABF potrà essere presentato decorsi almeno 60 giorni e non oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca purché abbia ad oggetto la medesima contestazione ed in relazione a controversie di valore non superiore ai 200.000 euro, salvo che la richiesta rivolta all'ABF sia limitata al solo accertamento di diritti, obblighi e facoltà, prescindendo, in tal caso dal valore della stessa. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di euro 20,00 per contributo alle spese di procedura che, in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso, verrà rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all'autorità giudiziaria;

b) in ogni caso e indipendentemente dal ricorso alle procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, ricorrere all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, previa attivazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010, quale condizione di procedibilità della domanda, di un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo: - all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario secondo le modalità indicate al seguente indirizzo [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it); - ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.

Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D. Lgs. 11/2010 s.m.i.). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Presso ogni filiale della Banca e sul sito [www.cherrybank.it](http://www.cherrybank.it) il Cliente può trovare i seguenti documenti:

- Informativa sulle procedure di reclamo e sulle forme di composizione delle controversie
- ABF in parole semplici
- ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie
- Conciliatore Bancario Finanziario - Regolamento di procedura per la mediazione
- Conciliatore Bancario Finanziario - Brochure.

### **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cherry Bank S.p.A.



<b>LEGENDA</b>	
<b>Banca domiciliataria o Banca Cessionaria</b>	Si tratta della banca mandataria dell'incasso, la quale può avvalersi di terza banca per l'esecuzione delle istruzioni ricevute dalla banca mandante.
<b>Camera di Commercio Internazionale di Parigi</b>	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. Nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero ha elaborato delle regole "Norme ed usi uniformi relative agli incassi", aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUI Pubblicazione CCI 522 Rev 1995).
<b>Giornate Operative</b>	Qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca o della filiale interessata sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla clientela e in cui la Banca può regolare le Operazioni di Pagamento sul sistema interbancario.
<b>Giorni banca</b>	Si tratta dei giorni da aggiungere alla scadenza per la determinazione degli interessi dovuti a titolo di remunerazione per il periodo necessario all'ottenimento dell'incasso della somma sulla base dei sistemi di pagamento utilizzati, della moneta e della controparte da cui è dovuto l'importo a scadenza.
<b>Modifica</b>	Indica la variazione dei termini originari dell'incasso.
<b>Sconto commerciale</b>	È il risultato della moltiplicazione del tasso per il capitale nominale e per il tempo di attualizzazione (gli interessi di sconto vengono dedotti anticipatamente dall'importo facciale degli effetti che matureranno a scadenza. Si determina così il netto ricavo da riconoscere al cedente).